

VERBALE DI ACCORDO

In Napoli, il 24 settembre 2008

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (di seguito "ISP" ovvero "Banca cedente")
- BANCO DI NAPOLI S.p.A. (di seguito "Banco di Napoli" ovvero "Banca cessionaria")

e

- le OO.SS.LL.

premessi che

- al fine di rafforzare il presidio delle relazioni commerciali da parte del marchio/Banca del Gruppo di riferimento nell'ambito del territorio assegnato, sono state avviate le attività inerenti alla progressiva realizzazione della struttura organizzativa della Banca dei Territori e, in tale contesto, si è proceduto all'assegnazione delle filiali Intesa Sanpaolo ubicata nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria e Puglia sotto il coordinamento commerciale delle Aree Banco di Napoli;
- i competenti organi societari di ISP e di Banco di Napoli hanno pertanto approvato il conferimento in Banco di Napoli, giuridicamente efficace a partire dal 10 novembre 2008, delle Filiali di ISP già presenti in Basilicata, Campania, Calabria e Puglia e delle strutture di Area/Mercato a servizio delle medesime;
- tenuto conto dell'articolazione del Gruppo, anche allo scopo di favorire la migliore attuazione di quanto precede si è altresì dato corso al processo di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi esistenti a livello di Gruppo che ha trovato realizzazione negli accordi sindacali sottoscritti sia presso ISP sia presso Banco di Napoli nel corso del 2007 e del 2008, con la definizione di un'omogenea disciplina del rapporto di lavoro, che può anche agevolare la mobilità interaziendale finalizzata a valorizzare le professionalità, salvaguardare le medesime opportunità di sviluppo delle risorse e garantire una maggiore flessibilità gestionale;
- la Banca cedente e la Banca cessionaria con lettera del 8 settembre 2008 – che qui si dà per integralmente trascritta – hanno provveduto a fornire alle competenti OO.SS. la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle medesime OO.SS. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito con decorrenza 10 novembre 2008 da ISP a Banco di Napoli;

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. a far tempo dalla data di efficacia giuridica del conferimento (10 novembre 2008) - ai sensi dell'art. 2112 C.C - il rapporto di lavoro del Personale proveniente da ISP prosegue senza

soluzione di continuità con Banco di Napoli, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, l'inquadramento attribuito ed il riconoscimento dell'anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali ed aziendali applicabili ai medesimi, salvo quanto previsto dal presente accordo;

3. l'inserimento del Personale conferito nell'organizzazione aziendale della Banca cessionaria avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli.

Per quanto attiene a figure professionali e relativi percorsi ed inquadramenti, nonché indennità precedentemente in essere presso Banca Intesa e Sanpaolo Imi, continuano a trovare applicazione nei confronti del personale conferito le previsioni dell'accordo ISP 30 gennaio 2008, secondo quanto ivi stabilito;

Raccomandazione delle OO.SS.LL.

Le Organizzazioni Sindacali rivolgono espressa raccomandazione affinché presso la Banca cessionaria venga riservata la necessaria attenzione gestionale al Personale inserito in percorsi di sviluppo professionale che possono subire effetti dall'operazione oggetto del presente accordo.

L'Azienda prende atto delle raccomandazioni espresse, precisando che nei confronti del Personale per il quale non operino più i presupposti organizzativi per la conclusione del percorso in essere sarà consentito il completamento dello stesso anche mediante attribuzione di diversa figura professionale e/o a differente assegnazione di sede di lavoro.

4. in materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme, il personale conferito potrà mantenere l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione;
5. in materia di assistenza sanitaria integrativa, il personale a tempo indeterminato ceduto, nonché il personale con contratto di apprendistato *ceduto*:
 - o in quanto già iscritto alla data di conferimento di ramo d'Azienda a forme di assistenza sanitaria integrativa presso la Società cedente continuerà ad essere beneficiario delle correlate prestazioni e destinatario della complessiva normativa applicata presso la forma sanitaria di appartenenza e delle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti;
 - o in quanto non iscritto ad alcuna forma di assistenza sanitaria, integrativa alla data del conferimento di ramo d'Azienda, verrà iscritto dalla stessa data del suddetto conferimento alla Cassa di Assistenza Sanitaria Sanpaolo Imi, secondo la normativa statutaria in atto, con facoltà di recedere entro e non oltre il termine massimo del 31 dicembre 2008.
6. per quanto attiene alle coperture in materia di infortuni professionali ed extra-professionali, le stesse saranno conservate, nei confronti del personale conferito, fino al 31 dicembre 2008;
7. per quanto concerne il premio di fedeltà, il nuovo datore di lavoro riconoscerà al personale conferito già destinatario dell'accordo 23 febbraio 2005 se proveniente da Banca Intesa ovvero dell'accordo 30 gennaio 2008 se proveniente da Sanpaolo Imi i trattamenti ivi previsti anche sulla base dell'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro.

Il premio sarà erogato da Banco di Napoli alla maturazione delle anzianità previste dai suddetti accordi; dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo;

8. considerato che, sulla base di quanto stabilito a livello di Gruppo con accordo quadro del giorno 8 luglio 2008, sia ISP -con accordo 22 luglio 2008- sia Banco di Napoli -con accordo 25 luglio 2008- hanno definito le relative procedure di cui agli artt. 4 e 24, L. n. 223 del 1991 con applicazione dei D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006 (avviate rispettivamente con lettere alle OOSS del 14 e del 17 luglio 2008), determinando aziendalmente specifici quantitativi di riduzione del personale, visto che tra il personale conferito risultano presenti lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 ed all'art. 8 del citato accordo ISP del 22 luglio 2008, per effetto del conferimento di cui al presente accordo Banco di Napoli aumenterà di n. 20 unità il numero delle cessazioni dal servizio dei lavoratori di cui agli artt. 4 e 8 dell'accordo 25 luglio 2008 -già precedentemente definito nei termini complessivi all'art. 2 del medesimo accordo- mentre ISP diminuirà, correlativamente, di n. 20 unità il numero della complessiva riduzione di personale stabilito dall'art. 2 del menzionato accordo 22 luglio 2008;
9. ferma restando la facoltà di aderire al nuovo pacchetto di condizioni agevolate – che risulta identico presso la Banca cedente e quella cessionaria – Banco di Napoli continuerà ad assicurare al personale conferito il mantenimento delle condizioni attualmente applicate presso ISP.
10. per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, Banco di Napoli subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso ISP fino al 9 novembre 2008;
11. il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite;
12. le Parti si danno inoltre atto che, al fine di garantire pari opportunità di crescita professionale all'interno della Banca dei Territori, per eventuali successivi passaggi di personale da ISP a Banco di Napoli sarà adottato lo strumento della cessione individuale di contratto con applicazione delle previsioni di cui al presente verbale. Analogamente si procederà per i passaggi da Banco di Napoli a ISP, anche avendo a riferimento le previsioni contenute nell'accordo complessivo di armonizzazione del 4 febbraio 2008;
13. le Parti, infine, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo d'Azienda, si danno atto di aver definito e concluso con il presente accordo le relative procedure di Legge e di contratto.

Napoli, 24 settembre 2008


Spett.le
Intesa Sanpaolo

Alla luce di quanto sottoscritto in data odierna nell'ambito della definizione della procedura di conferimento ramo d'azienda da Intesa Sanpaolo a Banco di Napoli per quanto attiene alla cessione individuale del contratto di lavoro, le OOSS chiedono di affrontare complessivamente tale argomento per regolare i passaggi individuali di Personale fra le diverse società del Gruppo.

Napoli, 24 settembre 2008

Spett.li
Organizzazioni Sindacali

In relazione a quanto richiesto dalle OOSS in tema di cessione individuale del contratto di lavoro, Intesa Sanpaolo manifesta la disponibilità ad esaminare tale argomento alla luce dei principi condivisi in materia nell'accordo sottoscritto in data odierna, prioritariamente per quanto attiene alla cessione individuale dei contratti di lavoro del Personale nell'ambito delle Banche Rete della Banca dei Territori.


Intesa Sanpaolo